



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 551 Data: 28/04/2020

OGGETTO ; Proroga della Concessione del Pubblico Servizio di Distribuzione del Gas.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n.118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto n. 11/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'area tecnica ambiente urbanistica;

Premesso che:

- Eni esercisce l'attività di pubblica distribuzione del gas GPL per uso domestico, industriale, di riscaldamento e qualunque altro uso nel territorio del Comune di Sarroch, in virtù della Convenzione di concessione stipulata con il Comune di Sarroch in data 1.04.1987 dalla COMERGAS S.p.A., volturata in data 12.07.1995 ad AGIP COVENGAS (oggi Eni S.p.A.).
- la Convenzione prevedeva la durata della concessione di anni 29 (ventinove) a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello dell'inizio della prima erogazione del gas, avvenuta nel 1988.
- con bando di gara del 7.04.2009, e dunque in vigenza della Convenzione, è stata indetta dal Comune capofila la procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle reti comunali del metano, nel bacino n. 36 comprendente i Comuni di Capoterra, Sarroch, Pula e Villa San Pietro, che si è conclusa con l'aggiudicazione alla Società Sidigas S.p.A.
- in prossimità della scadenza della succitata Convenzione e nel rispetto del termine dalla stessa previsto, anche al fine di tutelare gli utenti evitando l'interruzione del pubblico servizio di distribuzione del gas, Eni ha richiesto la conferma della concessione del servizio di distribuzione del gas per ulteriori 20 anni decorrenti dalla scadenza della Convenzione (nota prot. GPL 517/P del 29.09.2017), così come previsto dall'art. 2 della stessa, proponendo all'Amministrazione, in alternativa, di rilevare, come disposto dal medesimo art. 2 della Convenzione, gli impianti di distribuzione, le apparecchiature, i serbatoi ed i manufatti che ne fanno parte, dietro corresponsione del valore come determinato sulla base dei criteri di calcolo indicati nella Convenzione stessa.
- tale istanza non è stata riscontrata dall'Amministrazione comunale, in data 31.12.2017 è, dunque, venuta a scadere la Convenzione stipulata con il Comune di Sarroch per la concessione del servizio pubblico di distribuzione del G.P.L. e, pertanto, allo stato attuale, in mancanza di provvedimenti espressi dell'Amministrazione, il servizio di distribuzione prosegue di fatto;

Dato atto che ENI ha proposto ricorso al Tar Sardegna (64/2018) al fine di ottenere una pronuncia del Comune di Sarroch sulla propria istanza di proroga della Convenzione in questione, ed il Comune di Sarroch si è costituito nel giudizio davanti al Tar, con Deliberazione di Giunta Comunale n°12 del 07.02.2018, contestando il fondamento della pretesa di ENI;

Evidenziato che con Determina n°106 del 21.03.2018 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni, Ing. Gianluca Lilliu, si è provveduto ad affidare l'incarico per il patrocinio dell'Ente in ordine al ricorso presentato al Tar dall'ENI, all'avvocato Enrico Salone;

Rilevato che le parti hanno indetto una riunione tecnica in data 23.03.2018 al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza e ad una regolamentazione dei rapporti reciproci, eventualmente anche con il subentro nella gestione della rete di Sidigas S.p.A., aggiudicataria della gara indetta dall'Organismo di Bacino n. 36 per la metanizzazione;

Considerato che all'esito dell'incontro tecnico del 23.03.2018, al fine di porre fine al contenzioso pendente dinanzi al Tar Sardegna, nelle more delle determinazioni di Sidigas in ordine al riscatto della rete di Eni – da assumere alla luce della valutazione del valore dell'impianto - e del tempo comunque necessario per il passaggio dell'esercizio a metano, le parti hanno concordato in linea tecnica:

- l'impegno dell'Amministrazione a prorogare la concessione in favore di Eni per cinque anni, salvo che, prima di tale scadenza, non avvenga il subentro dell'aggiudicataria Sidigas nella gestione della rete;
- l'impegno di ENI a mettere a disposizione la documentazione necessaria per la valutazione del valore dell'impianto, oltre che a continuare ad effettuare gli investimenti obbligatori sulla rete e quelli necessari a mantenerla in efficienza;

Considerato che le parti hanno dunque provveduto a redigere uno schema di proroga della concessione, conforme agli accordi assunti in linea tecnica e rivisto dai legali delle parti, che si allega alla presente;

Ritenuto che, anche al fine di conciliare la controversia pendente davanti al Tar, alla luce dei fatti sopra riepilogati, la proroga della Concessione concordata dalle parti, appare legittima e conveniente per l'Amm.ne Comunale, in quanto trattasi di attività di pubblico servizio trattandosi di distribuzione del gas GPL per uso domestico, industriale, di riscaldamento e qualunque altro uso nel territorio;

Dato atto che ENI, come detto, ha proposto la causa davanti al Tar per ottenere una pronuncia sull'istanza di proroga della Convenzione, scaduta il 31.12.2017, a termini dell'art. 2 della Convenzione stessa, che stabilisce che, alla scadenza, ove il Comune non intenda rilevare l'impianto, il concessionario ha il diritto ad una proroga quinquennale;

Valutato che l'impianto in questione dovrà essere rilevato da Sidigas S.p.a., aggiudicataria della gara a tal fine esperita dal competente Organismo di Bacino n. 36, senonché, nelle more delle procedure di subentro di Sidigas ad ENI, vi è un evidente interesse pubblico a che il servizio di distribuzione del gas, data la sua natura di servizio pubblico essenziale e che, quindi, non tollera soluzioni di continuità, prosegua ad essere gestito in regime di proroga da ENI, attuale concessionario, fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario, Sidigas.

Evidenziato che tale proroga, del resto, è prevista anche dall'art. 2 della Convenzione, e che il Comune, per motivi logistici, amministrativi, tecnici ed economici, non è nella condizione di rilevare e gestire l'impianto in questione; né appare legittimo indire una nuova gara per individuare un nuovo gestore, posto che il competente Organismo di Bacino n. 36 ha già provveduto ad espletare la gara, aggiudicandola, come già detto, a Sidigas Spa;

Richiamata la Delibera CC n. 6 del 24.02.2020 di approvazione della transazione conciliativa nella controversia promossa da ENI nonché di indirizzo al Responsabile del Settore competente di adottare tutti gli atti presupposti e necessari per dare esecuzione alla transazione in parola;

Ritenuto che lo schema di proroga concordato tra le parti e le condizioni della proroga ivi previste, appaiono legittimi e congrui rispetto all'interesse pubblico specifico perseguito. Inoltre, che l'accordo di proroga in questione consenta anche di definire conciliativamente la controversia pendente davanti al Tar Sardegna, la quale, dato il silenzio serbato dall'Amm.ne sull'istanza di proroga, al di là delle eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate nell'interesse di Codesta Amm.ne, presenta elevati rischi di soccombenza.

Visto lo schema di proroga predisposto conforme agli accordi assunti in linea tecnica e rivisto dai legali delle parti, che si allega alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Di procedere alla approvazione dello schema di proroga della concessione di ulteriori cinque anni (5), a decorrere dal 31.12.2017 con l'attuale concessionario ENI, trattandosi di servizio pubblico essenziale che, quindi, non tollera soluzioni di continuità, o comunque fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario Sidigas, qualora questo avvenga prima della scadenza dei cinque anni;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Marco De Martini;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sarroch.ca.it, [amministrazione trasparente].

**L'ISTRUTTORE
PEDONE CLAUDIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
De Martini Marco**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 28/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA
De Martini Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 06/05/2020 al 21/05/2020

Data, 06/05/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)